



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2011/0359(COD)

14.3.2013

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Relatore per parere (*): Kay Swinburne

(*) Procedura con le commissioni associate - Articolo 50 del regolamento

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1 Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame.

Motivazione

Quella del regolamento UE non costituisce la forma di normativa adatta, in particolare se si considera la natura altamente dettagliata e interventista della proposta della Commissione. Riflette un approccio del tipo "one size fits all" che non tiene conto della natura dei vari sistemi di governo societario presenti nell'Unione. In taluni tali Stati membri si potrebbe verificare un indebolimento delle norme in materia di governo societario.

Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Con l'evolversi del settore finanziario, si assiste alla **nascita, conformemente al diritto dell'Unione**, di nuove categorie di enti finanziari. L'importanza di nuovi enti e attività esterni al **normale** sistema bancario aumenta di pari passo con il loro impatto

Emendamento

(6) Con l'evolversi del settore finanziario, si assiste **allo sviluppo** di nuove categorie di enti finanziari **in risposta a sviluppi regolamentari e tecnologici**. L'importanza di nuovi enti e attività esterni al sistema bancario **tradizionale, che in passato non**

sulla stabilità finanziaria. Pertanto, è opportuno che la definizione di ente di interesse pubblico comprenda altri enti ed istituti finanziari, quali imprese di investimento, istituti di pagamento, **organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)**, istituti di moneta elettronica e **fondi di investimento alternativi**.

erano regolamentati a livello unionale, aumenta di pari passo con il loro impatto sulla stabilità finanziaria. Pertanto, è opportuno che la definizione di ente di interesse pubblico comprenda altri enti ed istituti finanziari, quali imprese di investimento, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica. **Gli Stati membri devono pertanto poter considerare di interesse pubblico anche altri enti, ad esempio quelli che rivestono particolare importanza pubblica per tipologia di attività, dimensioni o numero di dipendenti.**

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Desti particolare preoccupazione la partecipazione di revisori contabili alla strutturazione di società veicolo (SPV) fuori bilancio effettuata per gli istituti finanziari. Le società veicolo possono rendere più difficile il compito degli investitori e delle autorità di regolamentazione di far rispondere la direzione del proprio operato. Inoltre, se utilizzate da istituti finanziari, le SPV possono essere impiegate impropriamente per mascherare rischi insiti nel sistema finanziario e ridurre in tal modo la capacità da parte degli organismi di vigilanza e degli azionisti di identificare le minacce alla stabilità finanziaria e di intervenire in modo tempestivo ed efficace. È pertanto opportuno chiarire che qualsiasi partecipazione dei revisori contabili di un'impresa alla strutturazione di una SPV si configura come un caso di self-review e rappresenta verosimilmente un trattamento contabile non corretto. Questo tipo di attività va pertanto vietata.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La revisione del bilancio annuale e consolidato è intesa come una misura di salvaguardia legale per investitori, prestatori e controparti commerciali che detengono interessi commerciali in enti di interesse pubblico. È dunque opportuno che i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano completamente indipendenti nel momento in cui effettuano le revisioni legali dei conti dei suddetti enti e che vengano evitati eventuali conflitti di interessi. Per valutare l'indipendenza dei revisori e delle imprese di revisione contabile, è necessario prendere in esame il concetto di rete all'interno della quale i revisori e le imprese di revisione contabile operano.

Emendamento

(7) La revisione del bilancio annuale e consolidato è intesa come una misura di salvaguardia legale per investitori, prestatori e controparti commerciali che detengono interessi commerciali in enti di interesse pubblico. È dunque opportuno che i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano completamente indipendenti nel momento in cui effettuano le revisioni legali dei conti dei suddetti enti e che vengano evitati eventuali conflitti di interessi. ***Essi devono poter informare l'ente revisionato sulle questioni sollevate dall'audit, ma astenersi dai processi decisionali interni dell'ente. Se si trovano in una situazione che presenta rischi troppo rilevanti per la loro indipendenza, anche in presenza di garanzie volte a limitare tali rischi, devono rinunciare all'incarico di revisione o astenersene.*** Per valutare l'indipendenza dei revisori e delle imprese di revisione contabile, è necessario prendere in esame il concetto di rete all'interno della quale i revisori e le imprese di revisione contabile operano.

Emendamento 5
Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Un'organizzazione interna adeguata dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile contribuisce a evitare qualunque rischio per la loro indipendenza. Pertanto, è opportuno che titolari o azionisti di un'impresa di revisione contabile, alla pari di coloro che dirigono la stessa, non intervengano nell'esecuzione di una

Emendamento

(8) Un'organizzazione interna adeguata dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile contribuisce a evitare qualunque rischio per la loro indipendenza. Pertanto, è opportuno che titolari o azionisti di un'impresa di revisione contabile, alla pari di coloro che dirigono la stessa, non intervengano nell'esecuzione di una

revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione contabile. Inoltre, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile definiscano, all'interno delle rispettive organizzazioni, politiche e procedure interne adeguate rivolte ai dipendenti e altri soggetti coinvolti nell'attività di revisione legale dei conti per garantire la conformità agli obblighi fissati per legge. Oltre a garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza della revisione legale, è opportuno che tali politiche e procedure siano volte a evitare e fronteggiare qualunque rischio che potrebbe compromettere l'indipendenza. Occorre che le suddette politiche e procedure siano proporzionate rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'attività di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile.

revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione contabile. Inoltre, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile definiscano, all'interno delle rispettive organizzazioni, politiche e procedure interne adeguate rivolte ai dipendenti e altri soggetti coinvolti nell'attività di revisione legale dei conti per garantire la conformità agli obblighi fissati per legge. Oltre a garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza della revisione legale, è opportuno che tali politiche e procedure siano volte a evitare e fronteggiare qualunque rischio che potrebbe compromettere l'indipendenza. Occorre che le suddette politiche e procedure siano proporzionate rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'attività di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile *e degli enti revisionati*.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Il ruolo del CERS (Comitato europeo per i rischi sistemici) è quello di vigilare sull'insorgere di rischi sistemici nell'Unione. Viste le informazioni alle quali hanno accesso le imprese di revisione di istituti finanziari di importanza sistemica, la loro esperienza potrebbe essere utile all'operato del CERS. Pertanto il presente regolamento deve agevolare la creazione di un forum annuale per permettere il dialogo tra tali soggetti su base settoriale e anonima.

Emendamento 7 Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I comitati per il controllo interno e per la revisione contabile, o gli organi che svolgono una funzione equivalente in seno all'ente sottoposto a revisione, ricoprono un ruolo chiave nel contribuire a revisioni legali dei conti di elevata qualità. È di primaria importanza rafforzare l'indipendenza e la competenza tecnica del **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** prevedendo che la maggioranza dei suoi membri sia indipendente e che almeno un membro dello stesso abbia maturato esperienza e presenti una conoscenza approfondita delle revisioni e un altro delle revisioni e/o della contabilità. La raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di *sorveglianza*²⁶ definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dei **Comitati di audit**. Considerando tuttavia la dimensione dei consigli nelle società con una ridotta capitalizzazione di mercato e negli enti di interesse pubblico di piccole e medie dimensioni, è opportuno che le funzioni assegnate al **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** per i suddetti enti, o a un organo che svolge funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, possano essere assolte in toto dall'organo di amministrazione o di controllo. **Occorre che gli enti di interesse pubblico nella forma di OICVM o fondi di investimento alternativi siano anch'essi esentati dall'obbligo di istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Una tale esenzione tiene conto**

Emendamento

(23) I comitati per il controllo interno e per la revisione contabile (**Comitati di audit**), o gli organi che svolgono una funzione equivalente in seno all'ente sottoposto a revisione, ricoprono un ruolo chiave nel contribuire a revisioni legali dei conti di elevata qualità. È di primaria importanza rafforzare l'indipendenza e la competenza tecnica del **Comitato di audit** prevedendo che la maggioranza dei suoi membri sia indipendente e che almeno un membro dello stesso abbia maturato esperienza e presenti una conoscenza approfondita delle revisioni e un altro delle revisioni e/o della contabilità. ***I membri del Comitato di audit devono partecipare a programmi che permettano loro di acquisire un livello di conoscenze tecnologiche adeguato ai compiti da assolvere.*** La raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di *sorveglianza* definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dei **Comitati di audit** contabile. Considerando tuttavia la dimensione dei consigli nelle società con una ridotta capitalizzazione di mercato e negli enti di interesse pubblico di piccole e medie dimensioni, è opportuno che le funzioni assegnate al **Comitato di audit** per i suddetti enti, o a un organo che svolge funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, possano essere assolte in toto dall'organo di amministrazione o di controllo.

del fatto che, qualora tali fondi funzionino semplicemente al fine di mettere in comune il patrimonio, il ricorso a un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile non è opportuno. Gli OICVM, i fondi di investimento alternativi e le loro società di gestione operano in un contesto normativo rigidamente definito e sono soggetti a meccanismi di gestione specifici, quali i controlli esercitati dal depositario.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) È altresì importante rafforzare il ruolo del **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** nella scelta di un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata. Pertanto, nell'avanzare una proposta all'assemblea generale, il consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito la raccomandazione del **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. È opportuno che la raccomandazione del **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da consentire all'assemblea generale di avere facoltà di scelta. Per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, occorre che il **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** utilizzi i risultati di una

Emendamento

(24) È altresì importante rafforzare il ruolo del **Comitato di audit** nella scelta di un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata. Pertanto, nell'avanzare una proposta all'assemblea generale, il consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito la raccomandazione del **Comitato di audit** e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. È opportuno che la raccomandazione del **Comitato di audit** contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da consentire all'assemblea generale di avere facoltà di scelta. Per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, occorre che il **Comitato di audit** utilizzi i risultati di una procedura di selezione obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del **Comitato** stesso. Per mezzo della suddetta procedura di

procedura di selezione obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** stesso. Per mezzo della suddetta procedura di selezione, l'ente sottoposto a revisione invita i revisori legali o le imprese di revisione contabile, comprese **quelli di minori dimensioni**, ad avanzare delle proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando tuttavia che una tale procedura di selezione implicherebbe costi eccessivamente elevati per le società con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato esentare tali enti dal suddetto obbligo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) È altresì importante rafforzare il ruolo del **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** nella scelta di un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata. Pertanto, nell'avanzare una proposta all'assemblea generale, il consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito la raccomandazione del **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. È opportuno che la raccomandazione del **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** contenga quanto meno due

selezione, l'ente sottoposto a revisione invita i revisori legali o le imprese di revisione contabile, comprese **quelle non dominanti**, ad avanzare delle proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando tuttavia che una tale procedura di selezione implicherebbe costi eccessivamente elevati per le società con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato esentare tali enti dal suddetto obbligo.

Emendamento

(24) È altresì importante rafforzare il ruolo del **Comitato di audit** nella scelta di un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata. Pertanto, nell'avanzare una proposta all'assemblea generale, il consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito la raccomandazione del **Comitato di audit** e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. **Esso è altresì tenuto a motivare la decisione nel caso in cui proponga il rinnovo dell'incarico di revisione a seguito di una procedura di appalto.** È opportuno che la raccomandazione del **Comitato di audit**

possibili alternative per l'incarico di revisione e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da consentire all'assemblea generale di avere facoltà di scelta. Per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, occorre che il **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** utilizzi i risultati di una procedura di selezione obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** stesso. Per mezzo della suddetta procedura di selezione, l'ente sottoposto a revisione invita i revisori legali o le imprese di revisione contabile, comprese quelli di minori dimensioni, ad avanzare delle proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando tuttavia che una tale procedura di selezione implicherebbe costi eccessivamente elevati per le società con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato esentare tali enti dal suddetto obbligo.

contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione, **una valutazione completa delle due proposte** e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da consentire all'assemblea generale di avere facoltà di scelta. Per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, occorre che il **Comitato di audit** utilizzi i risultati di una procedura di selezione obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del **Comitato** stesso. Per mezzo della suddetta procedura di selezione, l'ente sottoposto a revisione invita i revisori legali o le imprese di revisione contabile, comprese quelli di minori dimensioni, ad avanzare delle proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando tuttavia che una tale procedura di selezione implicherebbe costi eccessivamente elevati per le società con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato esentare tali enti dal suddetto obbligo.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) È opportuno che durante lo svolgimento della gara d'appalto i Comitati di audit esaminino se una revisione condivisa possa risultare vantaggiosa. Se le filiali di un'impresa sono controllate da una sola impresa di revisione mentre la responsabilità della revisione del gruppo, nonché la responsabilità ultima, spetta a un unico revisore contabile del gruppo, la revisione

condivisa potrebbe costituire un modo utile di impegnare più imprese di revisione e ridurre i costi grazie a una maggiore concorrenza.

Emendamento 11
Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) Qualora riguardi il rinnovo di un incarico di revisione, il Comitato di audit deve basare periodicamente la propria raccomandazione su una valutazione complessiva della qualità dell'audit del revisore legale o dell'impresa di revisione. La valutazione complessiva deve comprendere l'esame delle competenze professionali del revisore legale o dell'impresa di revisione (ad esempio, conoscenza del settore, infrastrutture, competenze tecniche e informatiche), che possono variare in funzione delle dimensioni e della complessità dell'ente revisionato. Il Comitato di audit deve inoltre esaminare la conformità alle norme e alle regolamentazioni applicabili nonché alle norme professionali. L'autorità competente deve pubblicare linee guida sui criteri inerenti alle competenze professionali, al fine di facilitare la procedura di selezione.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) La designazione di più di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile da parte degli enti di interesse pubblico rafforzerebbe lo scetticismo professionale e aumenterebbe la qualità

soppresso

della revisione contabile. Inoltre, l'abbinamento di questa misura con la presenza di imprese di revisione contabile di piccole dimensioni incrementerebbe la capacità di queste ultime consentendo, in tal modo, agli enti di interesse pubblico di poter scegliere tra un numero più elevato di revisori legali e imprese di revisione contabile. Pertanto, è opportuno incoraggiare e incentivare gli enti di interesse pubblico a designare più revisori legali o imprese di revisione contabile per effettuare la revisione legale.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Per scongiurare il rischio di familiarità e rafforzare, in tal modo, l'indipendenza di revisori e imprese di revisione contabile, è importante stabilire una durata massima dell'incarico di revisione applicabile a un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un determinato ente sottoposto a revisione. È necessario stabilire un meccanismo di rotazione graduale appropriato per il personale di direzione con più anni di esperienza coinvolto nella revisione legale, compresi i responsabili della revisione legale per conto di un'impresa di revisione. È altresì importante prevedere un periodo di tempo appropriato entro il quale non sarà consentito a tale revisore legale o impresa di revisione contabile di effettuare la revisione legale dei conti del medesimo ente. Per garantire una transizione agevole, il revisore uscente è tenuto a fornire al revisore entrante un fascicolo di passaggio contenente le informazioni pertinenti.

soppresso

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) L'obbligo di indire regolarmente gare d'appalto aperte sia per i servizi di revisione contabile che per i servizi non audit offre alle piccole e medie imprese l'opportunità di presentare i propri servizi e le proprie competenze in modo trasparente e accrescere la propria visibilità come prestatori di servizi per enti di interesse pubblico. Per i Comitati di audit le gare d'appalto costituiscono un forte incentivo a esaminare una gamma più ampia di potenziali prestatori di servizi di revisione e di servizi non audit. Lo scopo delle disposizioni relative alle gare d'appalto di cui agli articoli 10 bis e 33 non è tuttavia quello di imporre una rotazione dei prestatori di servizi non audit e dei revisori contabili. Se le disposizioni enunciate negli articoli summenzionati sono pienamente osservate, il rinnovo plurimo degli incarichi viene esplicitamente consentito.

Emendamento 15
Proposta di regolamento

Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 ter) Occorre inoltre indire regolarmente gare d'appalto aperte sia per i servizi finanziari di revisione contabile che per i servizi non audit, per offrire alle imprese piccole e medie che prestano servizi di revisione e revisione legale e servizi non audit l'opportunità di presentare i propri servizi e le proprie competenze in modo trasparente e accrescere la propria visibilità come prestatori di servizi per enti di interesse

pubblico. Il revisore titolare non è necessariamente tenuto a svolgere contemporaneamente servizi finanziari correlati alla revisione e servizi non audit e pertanto per i Comitati di audit le procedure di appalto costituiscono un forte incentivo a esaminare una gamma più ampia di potenziali prestatori di servizi di revisione e non audit. Scopo delle gare d'appalto indette per i servizi finanziari correlati alla revisione e per quelli non audit è di valutare non soltanto la performance del revisore titolare ma anche i requisiti dell'ente revisionato.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Per garantire un elevato livello di fiducia di investitori e consumatori nel mercato interno evitando eventuali conflitti di interessi, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile siano sottoposti a opportuna vigilanza da parte delle autorità competenti, che sono indipendenti dalla professione di revisore dei conti e che dispongono di competenze, esperienza e risorse adeguate. Alle autorità competenti nazionali saranno conferiti i poteri necessari per svolgere le funzioni di vigilanza, compresa la capacità di accedere ai documenti, richiedere informazioni da qualsiasi persona e condurre ispezioni. È opportuno che tali autorità siano esperte ***nella vigilanza dei mercati finanziari, nella*** conformità agli obblighi di informativa finanziaria o nel controllo delle revisioni legali. Tuttavia, occorre consentire alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico di effettuare una verifica della conformità agli obblighi che i suddetti enti sono tenuti a osservare. Il finanziamento delle autorità competenti dovrebbe essere

Emendamento

(29) Per garantire un elevato livello di fiducia di investitori e consumatori nel mercato interno evitando eventuali conflitti di interessi, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile siano sottoposti a opportuna vigilanza da parte delle autorità competenti, che sono indipendenti dalla professione di revisore dei conti e che dispongono di competenze, esperienza e risorse adeguate. Alle autorità competenti nazionali saranno conferiti i poteri necessari per svolgere le funzioni di vigilanza, compresa la capacità di accedere ai documenti, richiedere informazioni da qualsiasi persona e condurre ispezioni. È opportuno che tali autorità siano esperte nel ***controllo della*** conformità agli obblighi di informativa finanziaria o nel controllo delle revisioni legali. Tuttavia, occorre consentire alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico di effettuare una verifica della conformità agli obblighi che i suddetti enti sono tenuti a osservare. Il finanziamento delle autorità competenti dovrebbe essere esente da eventuali influenze indebite da

esente da eventuali influenze indebite da parte di revisori legali o imprese di revisione contabile.

parte di revisori legali o imprese di revisione contabile.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Il mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico evolve nel tempo. È pertanto necessario che le autorità **competenti** prestino attenzione agli sviluppi nel mercato, in particolare in presenza di una scelta limitata del revisore e di eventuali rischi derivanti da un'elevata concentrazione del mercato.

Emendamento

(33) Il mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico evolve nel tempo. È pertanto necessario che le autorità **UE garanti della concorrenza, gli Stati membri e l'AESFEM** prestino attenzione agli sviluppi nel mercato, in particolare in presenza di una scelta limitata del revisore e di eventuali rischi derivanti da un'elevata concentrazione del mercato.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) La presente direttiva assicura, per le attività dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che certificano i bilanci degli enti di interesse pubblico, una cooperazione europea tra autorità competenti coordinata dall'AESFEM. L'AESFEM assumerà la responsabilità del meccanismo di cooperazione UE attualmente operante sotto l'egida del Gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EAOB) - un gruppo di esperti presieduto dalla Commissione europea - creando a tal fine un comitato interno permanente composto dalle autorità competenti incaricate dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva. Le autorità competenti ex articolo 32 della direttiva 2006/43/CE che attualmente

costituiscono il Gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EGAOB) creato con decisione 2005/909/CE saranno membri a pieno titolo di detto comitato interno. L'EGAOB continuerà in tal modo a svolgere la sua preziosa opera in seno a tale comitato. Il controllo pubblico dei revisori deve continuare a essere effettuato a livello nazionale.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Riconoscere l'idoneità dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a effettuare revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico consentirebbe loro un accesso agevolato a ulteriori clienti. Pertanto, è importante prevedere un certificato di qualità a livello europeo la cui elaborazione compete all'AESFEM. Le autorità competenti nazionali saranno coinvolte nell'esame delle candidature per il rilascio del certificato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Per garantire un regolare funzionamento dei mercati dei capitali sono necessari una capacità di revisione sostenibile e un mercato competitivo per i servizi di revisione legale in cui vi sia una scelta sufficiente di imprese di revisione contabile in grado di svolgere la revisione legale di enti di interesse pubblico. **L'AESFEM** dovrebbe presentare una

Emendamento

(40) Per garantire un regolare funzionamento dei mercati dei capitali sono necessari una capacità di revisione sostenibile e un mercato competitivo per i servizi di revisione legale in cui vi sia una scelta sufficiente di imprese di revisione contabile in grado di svolgere la revisione legale di enti di interesse pubblico. **La rete europea della concorrenza (ECN)**

relazione sulle modifiche apportate alla struttura del mercato della revisione contabile da questo regolamento. Nell'ambito di questa analisi, l'**AESFEM** dovrebbe tenere in considerazione l'impatto delle norme nazionali in materia di responsabilità civile per i revisori legali sulla struttura del mercato della revisione. Sulla base di questa relazione e di altri elementi pertinenti, la Commissione dovrebbe presentare una relazione relativa all'impatto delle norme nazionali in materia di responsabilità per i revisori legali sulla struttura del mercato della revisione contabile e dovrebbe adottare le misure che ritiene appropriate in base ai propri riscontri.

dovrebbe presentare una relazione sulle modifiche apportate alla struttura del mercato della revisione contabile da questo regolamento. Nell'ambito di questa analisi, l'**ECN** dovrebbe tenere in considerazione l'impatto delle norme nazionali in materia di responsabilità civile per i revisori legali sulla struttura del mercato della revisione. Sulla base di questa relazione e di altri elementi pertinenti, la Commissione dovrebbe presentare una relazione relativa all'impatto delle norme nazionali in materia di responsabilità per i revisori legali sulla struttura del mercato della revisione contabile e dovrebbe adottare le misure che ritiene appropriate in base ai propri riscontri.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Per tenere conto degli sviluppi nel settore e nel mercato della revisione contabile, occorre conferire alla Commissione il potere di definire requisiti tecnici riguardanti il contenuto del fascicolo di passaggio che il nuovo revisore dovrà ricevere e l'istituzione di un certificato di qualità europeo per i revisori contabili che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico.

Emendamento

soppresso

Emendamento 22
Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, nel settore della revisione contabile e nella professione di

Emendamento

(44) Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, nel settore della revisione contabile e nella professione di

revisore dei conti e per specificare i requisiti previsti nel presente regolamento, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in ottemperanza all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, l'utilizzo di atti delegati si rende necessario per adattare l'elenco **di** servizi connessi alla revisione e **di servizi diversi dalla revisione**, nonché per definire l'entità dei costi che l'AESFEM potrebbe addebitare per rilasciare il certificato di qualità europeo a revisori legali e imprese di revisione contabile. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

revisore dei conti e per specificare i requisiti previsti nel presente regolamento, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in ottemperanza all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, l'utilizzo di atti delegati si rende necessario per adattare l'elenco **dei** servizi connessi alla revisione e **dei servizi non audit vietati**, nonché per definire l'entità dei costi che l'AESFEM potrebbe addebitare per rilasciare il certificato di qualità europeo a revisori legali e imprese di revisione contabile. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti **e con l'AESFEM**. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti **all'AESFEM**, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 23 **Proposta di regolamento**

Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Per garantire la certezza del diritto e una transizione agevole al regime previsto nel presente regolamento, è importante introdurre un regime transitorio che contempli ***l'obbligo di ruotare le imprese di revisione, l'obbligo di prevedere una procedura di selezione per la scelta dell'impresa di revisione contabile e la conversione delle imprese di revisione contabile in imprese che prestano esclusivamente servizi di revisione.***

Emendamento

(45) Per garantire la certezza del diritto e una transizione agevole al regime previsto nel presente regolamento, è importante introdurre un regime transitorio che contempli ***alcuni degli obblighi previsti dal presente regolamento.***

Motivazione

Adeguamento per riflettere la soppressione dell'obbligo di rotazione dell'impresa, dell'obbligo di indire gare d'appalto e dell'obbligo di utilizzare imprese esclusivamente di revisione, preservando però il principio delle misure transitorie che potrebbero rendersi necessarie per talune disposizioni, al fine di lasciare agli enti di interesse pubblico e alle imprese di revisione il tempo di adeguarsi.

Emendamento 24 **Proposta di regolamento** **Articolo 3**

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, eccetto le definizioni di "relazione di revisione" e "autorità competente".

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, eccetto le definizioni di "relazione di revisione", "autorità competente" **ed "ente di interesse pubblico"**.

Ai fini del presente regolamento, gli "enti di interesse pubblico" sono:

a) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE, ad esclusione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**) e i fondi di investimento alternativi (FIA) UE quali definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*****);***

b) gli enti creditizi quali definiti nell'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*; sono esclusi gli enti creditizi che non hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva

2004/39/CE, eccezion fatta per quelli con un patrimonio complessivo superiore ai 30 miliardi di euro.

*c) le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**;*

*d) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro che costituiscono istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***, salvo quando si applica l'articolo 15, paragrafo 2, di tale direttiva;*

*e) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro che sono istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****, salvo quando si applica l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE;*

f) le imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE;

g) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro che sono depositari centrali di titoli;

*h) le controparti centrali quali definite all'articolo 2, punto 1, del regolamento X/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio***** [cfr. proposta di regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, COM(2010)484];*

** GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.*

*** GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.*

**** GU L 187 del 18.7.2009, pag. 5.*

***** GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.*

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

soppresso

Grandi enti di interesse pubblico

Ai fini del presente regolamento, per "grandi enti di interesse pubblico" si intende:

(a) in relazione agli enti di cui all'articolo 2, punto 13, lettera a), della direttiva 2006/43/CE, i 10 principali emittenti di azioni nello Stato membro secondo la capitalizzazione di mercato calcolata sulla base delle quotazioni di fine anno e in ogni caso tutti gli emittenti di azioni che abbiano avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato calcolata sulla base delle quotazioni di fine anno superiore a 1 000 000 000 EUR;

(b) in relazione agli enti di cui all'articolo 2, punto 13, lettere da b) a f), della direttiva 2006/43/CE, qualunque ente che, alla data di chiusura del bilancio, presenta un totale dello stato patrimoniale superiore a 1 000 000 000 EUR;

c) in relazione agli enti di cui all'articolo 2, punto 13, lettere g) e h), della direttiva 2006/43/CE, qualunque ente che, alla data di chiusura del bilancio, presenti attivi gestiti superiori a 1 000 000 000 EUR.

Emendamento 26
Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un revisore legale o un'impresa di

Un revisore legale o un'impresa di

revisione contabile adotta tutte le misure necessarie per garantire che *l'esecuzione di una revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, o relazione commerciale o di altro genere riguardante il revisore legale o l'impresa di revisione contabile* che effettua la revisione legale dei conti e, *laddove appropriato, la sua rete, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o all'impresa di revisione contabile da un legame di controllo.*

revisione contabile adotta tutte le misure necessarie per garantire che *l'indipendenza del revisore o impresa di revisione che effettua la revisione legale dei conti non sia compromessa da rapporti finanziari, personali, commerciali, di lavoro o di altro genere implicanti il revisore legale, l'impresa di revisione, la sua rete e le sue affiliate o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale dei conti.*

Motivazione

La formulazione proposta riflette meglio il tipo di rapporti fra revisore legale/impresa di revisione ed ente auditato e tratta in modo più completo i potenziali rischi per l'indipendenza. Si tratta anche di allinearsi maggiormente agli attuali standard deontologici e di garantire pari condizioni competitive sul piano internazionale.

Emendamento 27 **Proposta di regolamento** **Articolo 9 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Nel caso in cui il totale dei corrispettivi versati da un ente di interesse pubblico sottoposto a revisione legale dei conti rappresenti oltre il 20% o, per due anni consecutivi, oltre il 15% del totale dei corrispettivi annuali ricevuti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti, tale revisore o impresa informa il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile specificando se i suddetti corrispettivi superino il 20% o il 15% del totale dei corrispettivi annuali ricevuti e sono avviate le discussioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera d).

Emendamento

soppresso

Prima dell'emissione di una relazione di revisione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile valuta se sottoporre l'incarico di revisione a un controllo della qualità da parte di un ulteriore revisore legale o impresa di revisione.

Nel caso in cui il totale dei corrispettivi versati da un ente di interesse pubblico sottoposto a revisione legale rappresenti, per due anni consecutivi, il 15% o più del totale dei corrispettivi annuali ricevuti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile informa l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di questa situazione.

L'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, decide sulla base di motivazioni oggettive presentate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a svolgere la revisione legale per un ulteriore periodo, comunque non superiore a due anni.

Laddove l'ente sottoposto a revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, lo stesso ente decide quale suo organo si impegna con il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ai fini degli obblighi enunciati nel presente paragrafo.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico può fornire all'ente *sottoposto a revisione*,

Emendamento

1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico può fornire all'ente *revisionato o* alle sue

alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate la revisione legale dei conti e servizi finanziari correlati alla revisione.

controllate servizi non audit, solo dopo aver debitamente valutato i rischi per l'indipendenza del suo operato e le possibili misure per mitigarli, secondo quanto previsto all'articolo 11, e previa approvazione del Comitato di audit.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, un membro di tale rete può fornire all'ente *sottoposto a revisione*, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione *servizi di revisione legale dei conti o servizi finanziari correlati alla revisione.*

Emendamento

Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, un membro di tale rete può fornire all'ente *revisionato*, alla sua impresa madre e alle sue controllate all'interno dell'Unione *servizi non audit, solo dopo aver debitamente valutato i rischi per l'indipendenza del suo operato e le possibili misure per mitigarli, secondo quanto previsto all'articolo 11, e previa approvazione del Comitato di audit.*

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del presente articolo, per servizi finanziari correlati alla revisione si intendono:

- a) sottoporre a revisione o verifica il bilancio intermedio;*
- b) garantire la correttezza delle dichiarazioni sul governo societario;*
- c) garantire la correttezza per quanto riguarda la responsabilità aziendale in campo sociale;*
- d) garantire o attestare le comunicazioni alle autorità di regolamentazione degli enti finanziari che esulano dal campo di applicazione della revisione legale dei*

Emendamento

soppresso

conti e assistono le suddette autorità nell'adempimento dei loro compiti, in materia ad esempio di requisiti patrimoniali o particolari coefficienti di solvibilità atti a determinare quanto sia probabile che un'impresa continui a soddisfare i propri obblighi di debito;

e) fornire certificazione della conformità agli obblighi fiscali se tale attestazione è richiesta dalla legislazione nazionale;

f) qualunque altro obbligo fissato per legge correlato all'attività di revisione e imposto dalla legislazione dell'Unione al revisore legale o impresa di revisione contabile.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Ai fini del presente articolo, per servizi *diversi dalla revisione contabile* si intendono:

a) servizi che comportano un conflitto di interessi in tutti i casi:

i) servizi specializzati non relativi alla revisione, consulenza fiscale, consulenza generale in materia di gestione ed altri servizi di consulenza;

ii) contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio;

iii) progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione

Emendamento

Ai fini del presente articolo, per servizi *non audit vietati* si intendono *i servizi forniti nel periodo cui si riferisce il bilancio soggetto ad audit e nel periodo durante il quale l'incarico di audit viene assolto, quando la prestazione dei servizi determini un rilevante conflitto di interessi. Essi comprendono:*

a) servizi di contabilità, calcolo delle imposte attuali o differite e predisposizione delle registrazioni contabili e di bilancio soggette a revisione legale;

b) predisposizione o realizzazione di sistemi interni di controllo e di gestione del rischio nonché di sistemi tecnologici di informazione finanziaria, che:

i) rappresentino una parte significativa del controllo interno sulla reportistica finanziaria dell'ente revisionato, o

ii) generino informazioni rilevanti per le registrazioni contabili o il bilancio oggetto

del rischio relative alla preparazione e/o al controllo di informazioni finanziarie incluse nel bilancio e consulenza sui rischi;

iv) servizi di valutazione che presentano pareri sulla congruità o perizie su conferimenti in natura;

v) servizi attuariali e legali, compresa la risoluzione di controversie;

vi) progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici di informazione finanziaria per gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2, punto 13, lettera da b) a j) della direttiva 2006/43/CE;

vii) partecipazione alla revisione interna del cliente e fornitura di servizi correlati alla funzione di revisione interna;

viii) servizi di mediazione (broker) o negoziazione (dealer), consulenza di investimento o servizi di investment banking;

b) servizi che possono comportare conflitti di interessi:

i) servizi che interessano le risorse umane, compresa l'assunzione di membri dell'alta direzione;

ii) fornitura di lettere di conforto per gli investitori nel quadro dell'emissione dei titoli di un'impresa;

iii) progettazione e realizzazione dei sistemi tecnologici di informazione finanziaria per gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2, punto 13, lettera a) della direttiva 2006/43/CE;

iv) servizi di due diligence al venditore o

della revisione legale dei conti;

c) servizi di valutazione, in particolare in relazione ai servizi attuariali o ai servizi di assistenza in caso di controversia, qualora la valutazione possa avere rilevanti effetti settoriali e aggregati sul bilancio soggetto a revisione legale;

d) servizi legali consistenti in:

i) consulenza generale;

ii) trattative per conto del cliente, o

iii) azione di patrocinio e difesa nella risoluzione di controversie quando gli importi in causa abbiano effetti rilevanti sul bilancio soggetto a revisione;

e) gestione delle retribuzioni del personale;

f) promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente revisionato.

g) servizi nel settore delle risorse umane con specifico riferimento a posizioni di alta dirigenza in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle registrazioni contabili o la formazione del bilancio oggetto di revisione legale, quando tali servizi comportino:

i) la ricerca o la selezione di candidati per tali posizioni, o

ii) la verifica delle referenze di potenziali

all'acquirente in caso di potenziali fusioni e acquisizioni e certificazione della correttezza di un ente sottoposto a revisione alle altre parti di una transazione finanziaria o societaria.

candidati a tali posizioni;

h) servizi legali o di consulenza fiscale per la strutturazione di operazioni introdotte dal revisore legale o impresa di revisione e che vanno al di là della presentazione e/o analisi di alternative, e che avrebbero conseguenze dirette e rilevanti sui bilanci soggetti a revisione legale.

In deroga al primo e al secondo comma, i servizi di cui alla lettera b), punti iii) e iv), possono essere forniti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile previa approvazione dell'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

In deroga al primo e al secondo comma, i servizi di cui alla lettera b), punti i) e ii) possono essere forniti dal revisore legale o dall'impresa di revisione previa approvazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 31 del presente regolamento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Quando un membro della rete a cui appartiene il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico fornisce servizi ***diversi dalla revisione contabile*** a un'impresa costituita in un paese terzo e controllata dall'ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se tale fornitura di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza.

Emendamento

4. Quando un membro della rete a cui appartiene il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico fornisce servizi ***non audit*** a un'impresa costituita in un paese terzo e controllata dall'ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se tale fornitura di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza.

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il coinvolgimento nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione e la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 3, lettera a), punti ii) e iii) sono da ritenersi sempre come eventi che compromettono l'indipendenza.

soppresso

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

La fornitura dei servizi di cui al paragrafo 3, lettera a), punti i) e da iv) a viii), è considerata tale da compromettere tale indipendenza.

soppresso

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nel caso in cui un'impresa di revisione contabile derivi oltre un terzo dei suoi ricavi di revisione annui da enti di interesse pubblico e appartenga a una rete i cui membri presentano ricavi di revisione annui combinati che superano 1 500 milioni EUR all'interno dell'Unione europea, la stessa impresa si conforma alle seguenti condizioni:

soppresso

a) non fornisce, direttamente o indirettamente, a un qualsiasi ente di interesse pubblico servizi diversi dalla revisione contabile;

b) non appartiene a una rete che presta servizi diversi dalla revisione contabile

all'interno dell'Unione;

c) qualunque ente che presta i servizi di cui al paragrafo 3 non detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 5% del capitale o dei diritti di voto nell'impresa di revisione contabile;

d) gli enti che prestano i servizi di cui al paragrafo 3 non detengono congiuntamente, direttamente o indirettamente, oltre il 10% del capitale o dei diritti di voto nell'impresa di revisione contabile;

e) tale impresa di revisione contabile non detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 5% del capitale o dei diritti di voto in qualunque ente che presta i servizi di cui al paragrafo 3.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 68 ai fini di adattare l'elenco dei servizi finanziari correlati alla revisione di cui al paragrafo 2, nonché l'elenco dei servizi diversi dalla revisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione prende in esame gli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti.

Emendamento

soppresso

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri possono eccezionalmente inserire aggiunte

all'elenco dei servizi vietati in forza del paragrafo 2 per i revisori legali o le imprese di revisione il cui Stato membro competente è lo Stato membro d'origine. Le autorità competenti devono segnalare all'AESFEM eventuali altri servizi o attività che comportino un potenziale conflitto di interessi.

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Omologazione di servizi non audit da parte del Comitato di audit

1. Il Comitato di audit adotta per i servizi non audit una politica che disciplini la possibilità per un revisore legale o un'impresa di revisione oppure, se questi appartengono a una rete, per un membro della rete, di prestare all'ente revisionato o a una sua controllata servizi non audit diversi da quelli vietati (articolo 10, paragrafo 2). Tale politica considera i seguenti elementi:

i) le caratteristiche dei servizi non audit, stabilendo se sono in generale ammissibili o necessitano di esplicita approvazione sulla base di un incarico;

ii) gli onorari per tali servizi e la loro correlazione con gli onorari per la revisione contabile, ordinati per categoria di servizi non audit e in cifre aggregate;

iii) la delega di poteri per determinati livelli di approvazione.

I singoli atti recanti la decisione se approvare o meno la prestazione di un servizio non audit devono basarsi sulla politica specifica adottata in materia. Nell'adottarli si deve anche:

i) considerare la competenza ed esperienza del revisore legale o dell'impresa di revisione nel comparto di servizi di cui trattasi o accertare se anche altri soggetti possano prestare i servizi in questione, e

ii) valutare se sussistano sufficienti garanzie per eliminare o ridurre a un livello accettabile i rischi che la prestazione di servizi non audit da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione potrebbero rappresentare per l'indipendenza del revisore.

2. In sede di definizione delle loro politiche in materia di servizi non audit, i Comitati di audit:

a) puntano alla massima trasparenza possibile, e

b) sottopongono ogni anno i servizi non audit all'approvazione dell'assemblea generale annuale degli azionisti.

Emendamento 39
Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) chiede l'autorizzazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile a fornire i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii), all'ente sottoposto a revisione;

soppressa

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) chiede l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'articolo 35,

soppressa

paragrafo 1, per fornire i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv), all'ente sottoposto a revisione;

Emendamento 41
Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) un piano di revisione volto a definire il probabile campo di applicazione e il metodo della revisione legale dei conti;

Emendamento

c) un piano di revisione volto a definire il probabile campo di applicazione e il metodo della revisione legale dei conti **e, qualora siano stati designati più di un revisore legale o di un'impresa di revisione, la distribuzione dei compiti tra i revisori legali e le imprese di revisione designati nonché il piano di rotazione stabilito conformemente all'articolo 33, paragrafo 1;**

Emendamento 42
Proposta di regolamento

Articolo 20 – comma 1??

Testo della Commissione

Nell'effettuare la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, i revisori legali o le imprese di revisione contabile osservano i principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE, **purché tali principi siano conformi ai requisiti del presente regolamento.**

Emendamento

Nell'effettuare la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, i revisori legali o le imprese di revisione contabile osservano i principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE.

Motivazione

È opportuno che i revisori contabili osservino i principi di revisione internazionali stabiliti dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). Non vi devono essere differenze tra detti principi e il regolamento.

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera r

Testo della Commissione

r) indica i servizi diversi **dalla revisione contabile** di cui all'articolo 10, **paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii)**, che **il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire all'ente sottoposto a revisione;

Emendamento

r) indica i servizi **non audit** di cui all'articolo 10 che il **Comitato di audit** ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire all'ente sottoposto a revisione;

Emendamento 44
Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera r

Testo della Commissione

r) indica i servizi diversi **dalla revisione contabile** di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii), che **il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire all'ente sottoposto a revisione;

Emendamento

r) indica i servizi **non audit** di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) che il **Comitato di audit** ha consentito al revisore legale, all'impresa di revisione contabile **o al prestatore di servizi non audit** di fornire all'ente sottoposto a revisione;

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera s

Testo della Commissione

s) **indica i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv), che l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1 ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire all'ente sottoposto a revisione;**

Emendamento

soppressa

Emendamento 46
Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera t

Testo della Commissione

t) fornisce un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, i conti annuali o consolidati diano o meno un quadro fedele e siano stati preparati secondo il quadro di informativa finanziaria pertinente e, laddove del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo *o, se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio*. In caso di giudizio con rilievi, giudizio negativo *o dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio*, la relazione spiega le ragioni alla base di tale decisione;

Emendamento

t) fornisce un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, i conti annuali o consolidati diano o meno un quadro fedele e siano stati preparati secondo il quadro di informativa finanziaria pertinente e, laddove del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; ***come previsto dai principi di revisione internazionali*** il giudizio sul bilancio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi *o* un giudizio negativo. In caso di giudizio con rilievi *o* giudizio negativo, la relazione spiega le ragioni alla base di tale decisione. ***Nel caso di enti creditizi e imprese di assicurazione soggetti all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010 rispettivamente, il giudizio dei revisori legali o delle imprese di revisione attesta, se del caso, la continuità operativa dell'ente revisionato e ne informa l'autorità competente;***

Emendamento 47
Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera u

Testo della Commissione

u) indica le eventuali questioni su cui i revisori legali o le imprese di revisione contabile richiamano l'attenzione, senza che ciò comporti un giudizio con rilievi;

Emendamento

u) indica, ***conformemente ai principi di revisione internazionali***, le eventuali questioni su cui i revisori legali o le imprese di revisione contabile richiamano l'attenzione, senza che ciò comporti un giudizio con rilievi;

Emendamento 48
Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera v

Testo della Commissione

v) fornisce un giudizio sulla concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio annuale del medesimo esercizio o altro;

Emendamento

v) fornisce, **conformemente ai principi di revisione internazionali**, un giudizio sulla concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio annuale del medesimo esercizio o altro;

Emendamento 49
Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se per effettuare la revisione legale dei conti dell'ente di interesse pubblico sono stati designati più revisori legali o imprese di revisione contabile, gli stessi concordano sui risultati della revisione contabile e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o impresa di revisione contabile presenta il proprio giudizio separatamente. Se un revisore legale o un'impresa di revisione contabile presenta un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, il giudizio globale è da ritenersi come un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio. Ogni revisore legale o impresa di revisione contabile illustra le ragioni del disaccordo in un paragrafo.

Emendamento

3. Se per effettuare la revisione legale dei conti dell'ente di interesse pubblico sono stati designati più revisori legali o imprese di revisione contabile, gli stessi concordano sui risultati della revisione contabile e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o impresa di revisione contabile presenta il proprio giudizio separatamente. Se un revisore legale o un'impresa di revisione contabile presenta un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, il giudizio globale è da ritenersi come un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, **conformemente ai principi di revisione internazionali**. Ogni revisore legale o impresa di revisione contabile illustra le ragioni del disaccordo in un paragrafo.

Emendamento 50
Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La relazione di revisione non **supera le quattro pagine o i 10 000 caratteri (spazi esclusi)**. Essa non contiene riferimenti incrociati alla relazione aggiuntiva destinata al **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** di cui all'articolo 23.

Emendamento

4. La relazione di revisione non contiene riferimenti incrociati alla relazione aggiuntiva destinata al **Comitato di audit** di cui all'articolo 23 **ed è scritta in un linguaggio chiaro e non ambiguo**.

Emendamento 51
Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione

Il **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** dell'ente di interesse pubblico monitora il lavoro dei revisori legali o delle imprese di revisione **contabile** che effettuano la revisione legale dei conti.

Emendamento

Il **Comitato di audit** dell'ente di interesse pubblico monitora il lavoro dei revisori legali o delle imprese di revisione che effettuano la revisione legale dei conti **e, qualora siano stati designati più di un revisore legale o di un'impresa di revisione, la distribuzione dei rispettivi compiti**.

Emendamento 52
Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 2

Testo della Commissione

I revisori legali o le imprese di revisione contabile comunicano al **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** le principali problematiche incontrate durante la revisione legale dei conti, in particolare le debolezze rilevanti del controllo interno in relazione con il processo di informativa finanziaria. Su richiesta di una qualunque parte, i revisori legali o le imprese di revisione contabile discutono le suddette problematiche con il **comitato per il controllo interno e per la**

Emendamento

I revisori legali o le imprese di revisione contabile comunicano al **Comitato di audit** le principali problematiche incontrate durante la revisione legale dei conti, in particolare le debolezze rilevanti del controllo interno in relazione con il processo di informativa finanziaria. Su richiesta di una qualunque parte, i revisori legali o le imprese di revisione contabile discutono le suddette problematiche con il **Comitato di audit e, qualora siano stati designati più di un revisore legale o**

revisione contabile.

*impresa di revisione contabile, la
distribuzione dei compiti tra questi ultimi.*

Emendamento 53
Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Laddove l'ente sottoposto a revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile**, lo stesso ente decide quale suo organo si impegna con il revisore legale o l'impresa di revisione **contabile** ai fini degli obblighi enunciati nel presente articolo.

Emendamento

Laddove l'ente sottoposto a revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un **Comitato di audit**, l'ente decide quale suo organo si impegna con il revisore legale o l'impresa di revisione ai fini degli obblighi enunciati nel presente articolo.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha altresì l'obbligo di segnalare fatti o decisioni di cui sia venuto/a a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti di un'impresa che ha stretti legami con l'ente di interesse pubblico per il quale effettua la revisione legale dei conti.

Emendamento

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha altresì l'obbligo di segnalare fatti o decisioni **significativi** di cui sia venuto/a a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti di un'impresa che ha stretti legami con l'ente di interesse pubblico per il quale effettua la revisione legale dei conti.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti **creditizi e delle imprese di assicurazione** instaurano un dialogo regolare con i revisori legali e le imprese di revisione contabile che

Emendamento

2. Le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti **di interesse pubblico ex articolo 3, lettere b), c) e f)** instaurano un dialogo regolare con i revisori legali e le imprese di revisione contabile che

effettuano la revisione legale dei conti di tali enti e imprese.

effettuano la revisione legale dei conti di tali enti e imprese. ***L'autorità competente e il revisore legale o l'impresa di revisione si comunicano reciprocamente e comunicano all'ente revisionato i fatti o decisioni significativi di cui al paragrafo 1.***

Almeno una volta all'anno, il CERS organizza una riunione con i revisori legali e le imprese o le reti di revisione contabile che effettuano la revisione legale di istituti finanziari che il Consiglio per la stabilità finanziaria considera di importanza sistemica, al fine di informare il CERS degli sviluppi settoriali o di eventuali sviluppi significativi verificatisi in seno a tali istituti finanziari di importanza sistemica.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, ***di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1 o di qualunque fatto durante il dialogo di cui al paragrafo 2*** non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni e non implica responsabilità di qualsivoglia natura per le persone che effettuano la segnalazione.

Emendamento

3. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni e non implica responsabilità di qualsivoglia natura per le persone che effettuano la segnalazione.

Motivazione

Un dialogo attivo e bidirezionale tra le autorità competenti e i revisori legali o le imprese di revisione contabile contribuisce a migliorare la qualità delle revisioni legali degli istituti finanziari. L'AESFEM e la Commissione dovrebbero essere informati delle linee guida pubblicate in questo ambito specifico. Occorre, in generale, privilegiare la comunicazione in buona fede alle autorità competenti.

Emendamento 57
Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. La relazione finanziaria annuale e il rendiconto economico annuale presentano il fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di altri enti e corrispettivi **derivati da** servizi **finanziari** correlati alla revisione **ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2.**

Emendamento

2. La relazione finanziaria annuale e il rendiconto economico annuale presentano il fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di altri enti e corrispettivi **a fronte di** servizi correlati alla revisione **e altri servizi di assurance ex articolo 10.**

Motivazione

Modifica dettata dalla soppressione dell'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

I revisori legali e le imprese di revisione contabile comunicano **all'AESFEM e** alle autorità competenti di aver pubblicato sui rispettivi siti internet o, laddove del caso, di aver aggiornato la relazione di trasparenza.

Emendamento

I revisori legali e le imprese di revisione contabile comunicano alle autorità competenti di aver pubblicato sui rispettivi siti internet o, laddove del caso, di aver aggiornato la relazione di trasparenza.

Emendamento 59
Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) un elenco di enti di interesse pubblico i cui conti sono stati oggetto della revisione legale a opera del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nell'esercizio precedente e un elenco degli enti dai quali il revisore legale o l'impresa di revisione contabile deriva oltre il 5% dei ricavi annui;

Emendamento

f) un elenco di enti di interesse pubblico i cui conti sono stati oggetto della revisione legale a opera del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nell'esercizio precedente e un elenco degli enti dai quali il revisore legale o l'impresa di revisione contabile deriva oltre il 5% dei ricavi annui **generati dai corrispettivi a fronte di servizi di revisione legale e di servizi non audit**;

Emendamento 60
Proposta di regolamento

Articolo 29 – comma 1??

Testo della Commissione

Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile fornisce con cadenza annuale alla rispettiva autorità competente un elenco degli enti di interesse pubblico sottoposti a revisione in ordine di fatturato da essi generato.

Emendamento

Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile fornisce con cadenza annuale alla rispettiva autorità competente un elenco degli enti di interesse pubblico sottoposti a revisione in ordine di fatturato da essi generato. **Tale elenco riguarda il reddito generato dai servizi di revisione contabile e dai servizi non audit.**

Emendamento 61
Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Quanto meno un membro del **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** è competente in materia di revisione contabile **e un altro di contabilità e/o revisione contabile**. I membri del **comitato**, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.

Emendamento

Quanto meno un membro del **Comitato di audit** è competente in materia di revisione contabile. I membri del **Comitato**, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.

Motivazione

Occorre sopprimere "e un altro di contabilità e/o revisione contabile". Gli altri requisiti relativi alla competenza del Comitato indicati nel presente paragrafo sono sufficienti. Qualsiasi requisito supplementare applicabile ai singoli membri non farebbe che complicare ulteriormente la nomina dei membri nei consigli di amministrazione, specialmente per le imprese che operano in piccoli mercati e/o per i consigli di amministrazione di piccole dimensioni.

Emendamento 62 **Proposta di regolamento**

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

La maggioranza dei membri del **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** è indipendente. Il presidente del **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile viene nominato dai membri del comitato stesso** ed è indipendente.

Emendamento

La maggioranza dei membri del **Comitato di audit** è indipendente. Il presidente del **Comitato viene eletto annualmente dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente revisionato** ed è indipendente. **Il presidente rende conto direttamente agli azionisti.**

Emendamento 63 **Proposta di regolamento**

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I membri del Comitato di audit partecipano a programmi che permettano loro di acquisire un livello di conoscenze tecnologiche adeguato ai compiti da assolvere.

Emendamento 64 **Proposta di regolamento** **Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

b) gli enti di interesse pubblico che costituiscono organismi di investimento

soppresso

collettivo (OICVM) quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o fondi di investimento alternativi (FIA) ai sensi della definizione contenuta all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli enti di interesse pubblico di cui *alle lettere b) e c) spiegano al pubblico* le ragioni per le quali non ritengono appropriato istituire un *comitato per il controllo interno e per la revisione contabile* o conferire all'organo di amministrazione o di controllo funzioni equivalenti a quelle *del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*.

Emendamento

Gli enti di interesse pubblico di cui *alla lettera c) spiegano all'autorità nazionale competente* le ragioni per le quali non ritengono appropriato istituire un *Comitato di audit* o conferire all'organo di amministrazione o di controllo funzioni equivalenti a quelle *di un Comitato di audit*.

Emendamento 66
Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) di controllare la qualità professionale dei revisori legali o delle imprese di revisione, tenendo conto di eventuali risultati di ispezioni e conclusioni dell'autorità competente ex articolo 40, paragrafo 6;

Emendamento 67
Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione

e) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle imprese di revisione **contabile** e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione contabile da designare ai sensi dell'articolo 32;

Emendamento

e) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle imprese di revisione e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione che ***l'assemblea generale annuale delle imprese revisionate dovrà designare*** ai sensi dell'articolo 32;

Emendamento 68
Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione

f) ***di autorizzare caso per caso*** la fornitura all'ente sottoposto a revisione ***dei servizi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) del presente regolamento*** da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

Emendamento

f) ***di approvare*** la fornitura all'ente sottoposto a revisione ***e alle sue controllate nell'Unione europea di tutti i servizi non audit diversi da quelli vietati ex articolo 10, paragrafo 3, nonché dei servizi correlati alla revisione e degli altri servizi di assurance di cui all'articolo 10, paragrafo 2,*** da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ***ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma,*** la raccomandazione contiene quanto meno due alternative e il ***comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*** esprime una preferenza debitamente giustificata per una delle due.

Emendamento

Ai fini della designazione iniziale di revisori legali o imprese di revisione o del rinnovo di un incarico di revisione ex articolo 33, paragrafo 1, secondo comma alla scadenza di un periodo di 7 anni di incarichi cumulati, la raccomandazione contiene quanto meno due alternative e il ***Comitato di audit*** esprime una preferenza debitamente giustificata per una delle due.

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Qualora tale raccomandazione riguardi il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prende in esame, ai fini della preparazione della stessa, eventuali risultati e conclusioni sul revisore legale o impresa di revisione contabile raccomandato di cui all'articolo 40, paragrafo 6, pubblicati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d).

Emendamento

Il Comitato di audit basa le proprie raccomandazioni su una valutazione generale della qualità dell'audit.

Emendamento 71
Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

In tale raccomandazione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dichiara che la stessa non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole contrattuali di cui al paragrafo 7.

Emendamento

La valutazione complessiva seguirà un approccio trasparente e sistematico e prenderà in considerazione le competenze professionali del revisore o dell'impresa di revisione, necessarie per assolvere l'incarico di revisione legale in conformità con le pertinenti regole deontologiche e i principi di revisione internazionali di cui all'articolo 20. Essa prenderà in considerazione eventuali risultati di ispezioni e conclusioni ex articolo 40, paragrafo 6 sul revisore legale o impresa di revisione contabile raccomandato, pubblicati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d).

In tale raccomandazione, il **Comitato di audit** dichiara che la stessa non è stata influenzata da terze parti e che non è stata

applicata alcuna delle clausole contrattuali di cui al paragrafo 7.

Motivazione

Si definisce il contenuto dell'analisi di qualità dell'audit.

Emendamento 72 Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

3. Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui al paragrafo 2 del presente articolo viene preparata sulla base della procedura di selezione disposta dall'ente sottoposto a revisione conformemente ai criteri seguenti:

Emendamento

3. La raccomandazione del **Comitato di audit** di cui al paragrafo 2 del presente articolo viene preparata sulla base della procedura di selezione disposta dall'ente sottoposto a revisione conformemente ai criteri seguenti:

Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'ente sottoposto a revisione è libero di invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione contabile a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, **e che almeno uno dei revisori o imprese di revisione contabile invitati non abbia ricevuto, nell'anno civile precedente, oltre il 15% del totale dei propri corrispettivi per la revisione da grandi enti di interesse pubblico nello Stato membro di riferimento;**

Emendamento

a) l'ente sottoposto a revisione è libero di invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione contabile a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2; **esso provvede a che siano tenute in debita considerazione le proposte dei piccoli e medi prestatori di servizi;**

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'ente sottoposto a revisione è libero di scegliere il metodo per contattare i revisori legali o le imprese di revisione contabile invitati e non è tenuto a pubblicare una gara di appalto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e/o nei bollettini o giornali nazionali;

Emendamento

soppressa

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Ai fini del primo comma, lettera a), l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, pubblica un elenco contenente i revisori e le imprese di revisione contabile interessati da aggiornare con cadenza annuale. *Per effettuare i relativi calcoli, l'autorità competente utilizza le informazioni fornite dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile ai sensi dell'articolo 28.*

Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera a), l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, pubblica un elenco contenente i revisori e le imprese di revisione contabile interessati da aggiornare con cadenza annuale.

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *In caso* di un ente creditizio o impresa di assicurazione, l'organo di amministrazione o di controllo presenta la bozza della sua proposta all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2. L'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, ha facoltà di opporsi alla scelta proposta nella raccomandazione. Qualsiasi opposizione è adeguatamente

Emendamento

6. *Nel caso* di un ente creditizio o impresa di assicurazione, l'organo di amministrazione o di controllo presenta la bozza della sua proposta all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, *che la sottopone a sua volta all'AESFEM. L'AESFEM si consulta con l'ABE e l'AEAP in merito a tale proposta.* L'autorità competente di cui all'articolo 35,

giustificata.

L'eventuale mancata risposta da parte dell'autorità competente entro il termine prescritto a decorrere dalla presentazione della raccomandazione da parte del **comitato per il controllo interno e per la revisione contabile** è da intendersi come un consenso tacito alla raccomandazione.

Emendamento 77 **Proposta di regolamento**

Articolo 32 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

L'ente di interesse pubblico informa le autorità competenti di cui all'articolo 35 di qualsiasi tentativo di una terza parte di imporre una tale clausola contrattuale o di influenzare in altro modo la decisione dell'assemblea generale degli azionisti in merito alla selezione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

Emendamento 78 **Proposta di regolamento** **Articolo 32 – paragrafo 10**

Testo della Commissione

10. Per agevolare lo svolgimento dei compiti dell'ente sottoposto a revisione relativamente all'organizzazione di una procedura di selezione volta a designare il revisore legale o l'impresa di revisione contabile, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti rivolti agli enti di interesse pubblico sui criteri tesi a disciplinare la procedura di selezione di cui al paragrafo 3, in conformità

paragrafo 2, ha facoltà di opporsi alla scelta proposta nella raccomandazione. Qualsiasi opposizione è adeguatamente **motivata e comunicata all'AESFEM.**

L'eventuale mancata risposta da parte dell'autorità competente **o dell'AESFEM** entro il termine prescritto a decorrere dalla presentazione della raccomandazione da parte del **Comitato di audit** è da intendersi come un consenso tacito alla raccomandazione.

Emendamento

L'ente di interesse pubblico informa **direttamente e senza indugio** le autorità competenti di cui all'articolo 35 di qualsiasi tentativo di una terza parte di imporre una tale clausola contrattuale o di influenzare in altro modo la decisione dell'assemblea generale degli azionisti in merito alla selezione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

Emendamento

soppresso

*all'articolo 16 del regolamento (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE)
n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010.*

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. L'ente di interesse pubblico designa **un revisore legale o un'impresa** di revisione contabile per un incarico iniziale la cui durata non è **inferiore ai due** anni.

Emendamento

1. L'ente di interesse pubblico designa **uno o più revisori legali o imprese** di revisione contabile per un incarico iniziale, la cui durata non **potrà essere superiore ai sette** anni

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

L'ente di interesse pubblico può rinnovare **tale** incarico **una sola volta**.

Emendamento

L'ente di interesse pubblico può rinnovare **l'incarico solo previa raccomandazione del Comitato di audit. Nel corso dell'assemblea generale annuale gli azionisti approvano formalmente l'incarico di revisore legale.**

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

La durata massima dei due incarichi combinati non supera i sei anni.

Emendamento

soppresso

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora siano stati designati due revisori legali o imprese di revisione contabile per un incarico continuativo di sei anni, la durata massima dell'incarico di ciascun revisore contabile o impresa di revisione non supera i nove anni.

soppresso

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al termine della durata massima dell'incarico di cui al paragrafo 1, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile o qualsiasi membro della sua rete nell'Unione, se del caso, non effettua la revisione legale dei conti dell'ente di interesse pubblico in questione prima che sia trascorso un periodo di almeno quattro anni.

soppresso

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in via eccezionale l'ente di interesse pubblico può chiedere all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di concedere una proroga per ridesignare il revisore legale o l'impresa di revisione contabile per un incarico aggiuntivo. In caso di designazione di due revisori legali o imprese di revisione contabile, il terzo incarico non supera i tre anni. In caso di designazione di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile, il terzo incarico non supera i due anni.

soppresso

Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La partecipazione dei responsabili della revisione legale nella revisione legale dei conti dell'ente sottoposto alla revisione contabile si conclude una volta trascorso un periodo di sette anni dalla data di designazione. I responsabili della revisione legale possono nuovamente partecipare all'incarico di revisione legale dell'ente decorso un periodo di almeno tre anni.

soppresso

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile definisce un adeguato meccanismo di rotazione graduale relativamente al personale di grado più alto partecipante alla revisione legale dei conti, comprese quanto meno le persone iscritte all'albo dei revisori legali. Il suddetto meccanismo è applicato a turno nei confronti dei singoli piuttosto che di un intero gruppo. Esso è proporzionato alla portata e alle dimensioni dell'attività svolta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è in grado di dimostrare all'autorità competente che tale meccanismo è applicato e adattato efficacemente alla portata e alle dimensioni dell'attività svolta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.

Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'AESFEM elabora progetti di norme

L'AESFEM elabora progetti di norme

tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti tecnici relativi al contenuto del fascicolo di passaggio di cui al paragrafo 5.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6 conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti tecnici relativi al contenuto del fascicolo di passaggio di cui al paragrafo 2, **primo comma**.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2, **primo comma**, conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) all'articolo 24, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2004/109/CE;

Emendamento

soppressa

Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

L'AESFEM consolida e pubblica tali informazioni.

Emendamento

La Commissione consolida e pubblica tali informazioni.

Emendamento 89
Proposta di regolamento

Articolo 42 – titolo

Testo della Commissione

Monitoraggio del mercato

Emendamento

Monitoraggio *della qualità e competitività* del mercato

Emendamento 90
Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, monitorano costantemente gli sviluppi ***nel mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli*** enti di interesse pubblico.

Emendamento

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1 ***e la rete europea della concorrenza (ECN)*** monitorano costantemente gli sviluppi ***nell'offerta di servizi qualitativamente elevati*** di revisione legale dei conti ***per gli*** enti di interesse pubblico.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione

Le autorità competenti valutano in particolare i seguenti aspetti:

Emendamento

Le autorità competenti ***di cui al primo comma*** valutano in particolare i seguenti aspetti:

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) i rischi ***derivanti da un'elevata concentrazione***, in particolare la scomparsa di imprese di revisione ***contabile con quote di mercato significative***, l'interruzione della fornitura di servizi di revisione legale dei conti sia in un singolo settore che in più settori, l'ulteriore accumulo di rischi ***nel mercato*** e l'impatto sulla stabilità complessiva del settore finanziario;

Emendamento

a) i rischi ***posti da un elevato livello di carenze del revisore legale o dell'impresa di revisione*** - in particolare ***carenze sistematiche all'interno della rete dell'impresa di revisione - che potrebbero comportare*** la scomparsa di imprese di revisione, l'interruzione della fornitura di servizi di revisione legale dei conti sia in un singolo settore che in più settori, l'ulteriore accumulo di rischi ***di carenze di revisione*** e l'impatto sulla stabilità complessiva del settore finanziario;

Motivazione

Il primo obiettivo delle autorità competenti è quello di essere custodi della qualità della revisione contabile. Pertanto, è necessario riorientare l'obbligo di reporting delle autorità competenti verso l'obiettivo di un'alta qualità della revisione.

Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) i livelli di concentrazione del mercato, anche a livello di comparti;

Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) la performance dei Comitati di audit per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell'audit e la salvaguardia dell'indipendenza dei revisori contabili;

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la necessità di adottare misure volte a mitigare i suddetti rischi.

b) la necessità di adottare misure, **che potranno essere giuridicamente vincolanti**, volte a mitigare i suddetti rischi.

Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro il X X 20XX [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e in seguito almeno ogni **due** anni, ogni autorità competente prepara una relazione su tale problematica e la presenta all'AESFEM, **all'ABE e all'AEAP**.

2. Entro il X X 20XX [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e in seguito almeno ogni **quattro** anni, ogni autorità competente prepara una relazione su tale problematica e la presenta all'AESFEM **e alla Commissione**.

Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

L'AESFEM, l'ABE e l'AEAP utilizzano le suddette relazioni per preparare una relazione congiunta sulla situazione a livello dell'Unione. La relazione è presentata *alla Commissione*, alla Banca centrale europea e al Comitato europeo per il rischio sistemico.

Emendamento

La Commissione, dopo aver consultato l'AESFEM, utilizza le suddette relazioni per preparare una relazione congiunta sulla situazione a livello dell'Unione. La relazione è presentata *agli Stati membri e ai loro parlamenti, al Parlamento europeo*, alla Banca centrale europea e al Comitato europeo per il rischio sistemico.

Emendamento 98
Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti informano l'AESFEM in merito allo stato generale dei piani di emergenza.

Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

A tale scopo, l'AESFEM istituisce un comitato interno permanente ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010. *Tale* comitato interno si compone quanto meno delle autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento. *Le* autorità competenti di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE *sono invitate a partecipare alle riunioni del suddetto comitato interno nelle quali sono discusse le questioni legate all'abilitazione e all'iscrizione all'albo dei revisori legali e*

Emendamento

A tale scopo, l'AESFEM istituisce un comitato interno permanente ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010. *Il* comitato interno si compone quanto meno delle autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento *e delle* autorità competenti di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE *che attualmente costituiscono il Gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EGAOB) creato con decisione 2005/909/CE.*

delle imprese di revisione contabile, nonché le relazioni con i paesi terzi nella misura in cui le stesse siano pertinenti ai fini della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'AESFEM coopera con gli organismi internazionali impegnati nello sviluppo di standard e prassi internazionali relativi alla conduzione di revisioni legali.

Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'AESFEM fornisce consulenza alle autorità competenti nei casi previsti nel presente regolamento. Le autorità competenti valutano tale consulenza prima di prendere una decisione definitiva ai sensi del presente regolamento.

2. L'AESFEM fornisce consulenza alle autorità competenti nei casi previsti nel presente regolamento. Le autorità competenti valutano tale consulenza prima di prendere una decisione definitiva ai sensi del presente regolamento (***Comitato permanente di revisione contabile***). ***Il comitato interno può creare collegi specifici di autorità competenti per facilitare la propria attività riguardo a: quality assurance, indagini, certificato di qualità europeo di cui all'articolo 50, cooperazione in occasione di ispezioni, piani di emergenza e sanzioni amministrative.***

Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'AESFEM deve disporre di un organico adeguato per capacità e

competenze e disporre delle risorse necessarie a permettergli di espletare i compiti previsti dal presente regolamento.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) standard comuni sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 22;

Emendamento

a) standard comuni sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 22 ***nel quadro dei principi di revisione internazionali ex articolo 20;***

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) standard comuni sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 23;

Emendamento

b) standard comuni sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 23, ***che rispettino gli obblighi di reportistica prescritti dalle disposizioni nazionali di legge;***

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) standard comuni sull'attività di controllo del ***comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*** di cui all'articolo 24;

Emendamento

c) standard comuni sull'***indipendenza dell'attività di controllo del Comitato di audit*** di cui all'articolo 24 ***per i rischi derivanti da rapporti finanziari, d'affari o d'altro tipo, diretti o indiretti, fra i membri del Comitato e la direzione dell'ente revisionato;***

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) standard comuni e buone pratiche sul meccanismo di rotazione graduale di cui all'articolo 33;

soppressa

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) standard comuni e buone *pratiche sulla* revoca dei revisori contabili, *in particolare sull'esistenza* di una giusta causa *di cui all'articolo 34;*

f) standard comuni e buone *prassi in merito alla sussistenza* di una giusta causa *per la* revoca dei revisori contabili *ex articolo 34;*

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) *pratiche e attività volte a garantire il rispetto delle regole che le autorità competenti sono tenute a svolgere ai sensi del presente regolamento;*

g) *standard comuni e buone prassi di audit atti ad agevolare l'applicazione coerente dei principi contabili vigenti, in particolare le norme concernenti le riduzioni per perdite di valore (impairment);*

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) standard comuni e buone *pratiche* per condurre i controlli *della* qualità previsti all'articolo 40, prendendo in considerazione in particolare:

h) standard comuni e buone *prassi nel quadro dei principi di revisione internazionali di cui all'articolo 20*, per condurre i controlli *di* qualità previsti all'articolo 40, prendendo in considerazione in particolare:

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

In una relazione da preparare entro il X X 20XX [*due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*], l'AESFEM effettua una valutazione della struttura del mercato della revisione contabile.

Emendamento

In una relazione da preparare entro il X X 20XX [*due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*], l'AESFEM, ***seguendo il parere della rete europea della concorrenza (ECN)*** effettua una valutazione della struttura del mercato della revisione contabile.

Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione

In una relazione da preparare entro il X X 20XX [*quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*], l'AESFEM esamina se le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni.

Emendamento

In una relazione da preparare entro il X X 20XX [*quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*], l'AESFEM esamina se le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1 godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni.

Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4 – comma 6 – alinea

Testo della Commissione

In una relazione da preparare entro il X X 20XX [*sei anni dalla conclusione del periodo transitorio*], l'AESFEM esamina le questioni seguenti:

Emendamento

In una relazione da preparare entro il X X 20XX [*sei anni dalla conclusione del periodo transitorio*] l'AESFEM esamina le questioni seguenti:

Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Al termine di un periodo transitorio di 3 anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che riferisca sulla performance dell'AESFEM riguardo alla revisione

contabile e al funzionamento del Comitato di audit e che esamini un eventuale rafforzamento futuro del ruolo dell'AESFEM. La Commissione valuta se l'AESFEM disponga di risorse sufficienti per assolvere i compiti affidatigli dal presente regolamento e propone, se del caso, adattamenti al bilancio.

Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

L'autorità competente che avanza una tale richiesta informa *l'AESFEM* di qualsiasi richiesta di cui al primo e *seconda* comma.

Emendamento

L'autorità competente che avanza una tale richiesta informa *la Commissione* di qualsiasi richiesta di cui al primo e *secondo* comma.

Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Entro quindici giorni lavorativi dall'istituzione del collegio di autorità competenti relativamente a una determinata rete, i membri dello stesso collegio selezionano un facilitatore. *In mancanza di un accordo, l'AESFEM designa un facilitatore.*

Emendamento

4. Entro quindici giorni lavorativi dall'istituzione del collegio di autorità competenti relativamente a una determinata rete, i membri dello stesso collegio selezionano un facilitatore.

Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 69 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il X X 20XX [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione valuta

L'adeguatezza degli onorari applicati dai revisori legali o dalle imprese di revisione per le revisioni legali, o dalle imprese di revisione per le revisioni contabili di enti di interesse pubblico, e ne stima l'impatto sulla struttura del mercato della revisione contabile, presentando una relazione al riguardo. Alla luce di tale relazione, la Commissione, se lo ritiene opportuno, adotta misure per affrontare i potenziali problemi individuati.

Emendamento 117
Proposta di regolamento

Articolo 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 69 bis

Relazione sull'AESFEM

Entro il X X 20XX [cinque anni dopo la conclusione del periodo transitorio], la Commissione prepara una relazione sull'attuale e futuro ruolo dell'AESFEM. La Commissione valuta se l'AESFEM disponga di risorse sufficienti per espletare i suoi compiti ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 118
Proposta di regolamento

Articolo 72 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

soppresso

Motivazione

Il regolamento UE non costituisce la forma giuridica adatta, in particolare se si considera la

natura fortemente dettagliata e interventista della proposta della Commissione. Riflette un approccio del tipo "one size fits all", che non tiene conto della natura dei vari sistemi di governo societario presenti nell'Unione. In taluni tali Stati membri si potrebbe verificare un indebolimento delle norme in materia di governo societario.

MOTIVAZIONE

Nell'elaborazione del presente parere sono state tenute in debito conto le questioni relative al miglioramento della qualità dei servizi di audit, della concorrenza nel mercato dell'audit e al ravvicinamento delle norme di esercizio nell'UE, ma è stata prestata anche attenzione ai costi per le imprese e gli investitori, gli utenti dei servizi di audit, dove è fondamentale conseguire un equilibrio tra costi e benefici, dato che le imprese devono far fronte all'attuale difficile situazione economica.

Pertanto, anche se nell'ambito della concorrenza la Commissione evidenzia alcuni punti ragionevoli, in alcuni casi le proposte rappresentano un onere irragionevole a carico delle imprese e introducono costi accessori con vantaggi incerti. In primo luogo è necessario che la qualità della revisione contabile sia in cima a qualsiasi riforma, dato che le parti interessate e gli investitori devono avere fiducia nella relazione di audit per continuare a investire nelle imprese.

Gara d'appalto e revisione condivisa

L'ultima riforma della professione di revisore contabile ha avuto luogo attraverso l'ottava direttiva sul diritto societario che prevedeva l'obbligo di rotazione dei partner in un arco temporale di almeno 7 anni, anche se non è ancora possibile osservare i risultati della riforma sull'indipendenza e la qualità della revisione contabile, dato che non è trascorso un periodo di tempo sufficiente per valutare i suoi effetti concreti. Sembrerebbe pertanto che la proposta della Commissione di inasprire tale obbligo, imponendo una rotazione obbligatoria dell'impresa di revisione contabile ogni 7 anni, sia prematura e possa rivelarsi non necessaria.

L'obbligo di indire una gara d'appalto ogni 7 anni fornirebbe un quadro in cui vi sarebbe un maggiore controllo dei servizi di audit prestati dal revisore attuale da parte del Comitato di audit ed eliminerebbe dal mercato ogni incertezza rispetto al periodo in cui verrà indetta una gara d'appalto per l'incarico di revisione contabile. La pianificazione della gara d'appalto per il servizio di audit non provocherà una risposta negativa da parte del mercato. Anche se l'organizzazione di una gara d'appalto potrebbe comportare per le imprese un aumento dei costi, la stessa dovrebbe contribuire ad aumentare la concorrenza nel campo dell'audit, dando alle imprese di revisione contabile un calendario prevedibile per partecipare alla gara d'appalto e la certezza che verranno valutate.

Attualmente, alcune imprese optano per gli audit condivisi, mentre determinate filiali sono revisionate da un'impresa diversa da quella che si occupa della revisione contabile del gruppo. In questo modo viene evitato il problema della responsabilità comune e dei costi supplementari a carico dell'entità oggetto di revisione, dato che il revisore contabile del gruppo è responsabile della revisione complessiva, verifica le condizioni della revisione contabile della filiale e ne valuta i risultati. Il relatore ha deciso di non imporre tale servizio, in quanto non sarebbe adatto a tutte le imprese, anche se i comitati di audit dovrebbero prenderlo in debita considerazione in particolare al momento del procedimento relativo alla gara d'appalto periodica proposta.

Servizi diversi dalla revisione contabile (servizi non audit)

Le entrate derivanti da servizi non audit sono diventati per le imprese di revisione contabile tanto importanti quanto la revisione legale, e se in alcuni casi risulta più efficiente che il revisore legale presti servizi non audit, ciò non corrisponde sempre al vero. Il relatore desidera pertanto incoraggiare i comitati di audit ad assumere un ruolo più attivo nelle decisioni riguardanti i fornitori di servizi non audit.

In primo luogo è necessario consultare il Comitato di audit in merito alla fornitura di servizi non audit, affinché possa stabilire in maniera appropriata chi sia il miglior fornitore e stabilire se questi incide sull'indipendenza del revisore legale qualora si decida di avvalersi di tali servizi.

In secondo luogo occorre indire una gara d'appalto per tutti i servizi non audit che abbiano un significativo valore monetario. La soglia di tale valore dovrebbe essere stabilita dal Comitato di audit di un'impresa e pubblicato annualmente. Anche se le piccole imprese di revisione contabile non sono in grado di effettuare la revisione di grandi entità globali, esse sono in grado di costruire un insieme di competenze in ambiti specifici dei servizi non audit, se prevedono di poter fornire tali servizi. Tale aspetto, unitamente alla valutazione sulla revisione condivisa, dovrebbe consentire ai comitati di audit di utilizzare imprese di revisione contabile più piccole e dovrebbe con il tempo aumentare la concorrenza nel mercato della revisione contabile dell'UE.

Controllo a livello europeo - l'EGA OB

Se da una parte la Commissione propone che sia l'AESFEM l'organo idoneo a livello UE per coordinare le azioni degli organi nazionali e scrivere le norme tecniche di regolamentazione e gli orientamenti in materia di fornitura di servizi di revisione contabile, dall'altra il relatore teme che soltanto 5 delle autorità di vigilanza dell'UE sugli strumenti finanziari siano competenti a vigilare sulle imprese di revisione contabile e sui servizi di audit e che pertanto non abbiano a livello collettivo l'esperienza necessaria in questo ambito. Inoltre, a seguito degli impegni assunti nel quadro del G20, l'AESFEM si è visto attribuire numerosi compiti nel suo ambito di responsabilità diretta, che dovranno avere precedenza. Pertanto il relatore propone che il Gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EGA OB) sia fornito di migliori strumenti per gestire tali compiti. Dato il suo attuale assetto giuridico è necessario provvedervi mediante un parere destinato alla Commissione europea. Tuttavia occorre valutare se sarà necessario trasformarlo in un comitato di terzo livello a pieno titolo, affinché possa coordinare adeguatamente il controllo dei servizi di audit nei singoli mercati e definire in maniera attiva e diretta gli atti delegati e gli orientamenti futuri.

Definizione di enti di interesse pubblico

Le discussioni in seno al Parlamento fanno emergere dubbi in merito alla proposta di distinguere tra revisione di enti finanziari ed enti non finanziari. Al fine di garantire la chiarezza di tale importante funzione legale nei confronti di tutte le imprese dell'UE, sarebbe piuttosto auspicabile che tutte le revisioni contabili siano uguali indipendentemente dal settore. Il relatore ha ritenuto pertanto opportuno eliminare le disposizioni relative ai grandi enti di interesse pubblico.

Il relatore ritiene importante includere nella definizione di enti di interesse pubblico gli OICVM e i FIA, in quanto numerose disposizioni del regolamento e gli usi futuri della definizione non sarebbero appropriati se rapportati alla molteplicità dei fondi interessati. Anche se il relatore è d'accordo sulla necessità di sottoporre a revisione contabile integrale i fondi e le attività dei gestori dei fondi dopo i noti casi di attività fraudolente, reputa che il modo migliore per farlo sia il ricorso alla funzione depositaria della direttiva riguardante i gestori di fondi di investimento alternativi e alla prossima revisione degli OICVM.

Dialogo con i regolatori nazionali e con il CERS

I revisori di importanti istituti finanziari sistemici hanno un accesso privilegiato a tali imprese e in molti casi dispongono di una prospettiva settoriale di una certa rilevanza per gli organi di vigilanza finanziaria. Numerosi Stati membri impongono ai revisori contabili di segnalare gli elementi fonte di preoccupazione ai regolatori nazionali, anche se in molti casi tale obbligo non è applicato. Pertanto occorre istituire un forum per un dialogo periodico, che consenta di discutere sugli sviluppi osservati nei mercati. Pur essendo vero che i revisori non sono autorità di vigilanza, essi possono comunque essere dei partner preziosi per le autorità competenti.

Il CERS è stato istituito per sorvegliare sull'accumulo del rischio sistemico in tutta l'UE, pertanto sarebbe utile per i revisori degli enti più grandi nell'UE intrattenere un dialogo periodico con il CERS, a livello anonimo, riguardante gli sviluppi settoriali di importanti istituti finanziari e sistemici. Esso dovrebbe assumere la forma di un dialogo bidirezionale che aiuti entrambe le parti a svolgere le proprie mansioni.

La relazione di audit e la funzione di audit sono fondamentali per la fiducia degli investitori e il pubblico in generale. Per migliorare la qualità della revisione contabile nell'UE, il relatore propone dunque una divulgazione più "granulare" delle decisioni dei comitati di audit e delle risultanti politiche societarie riguardanti i fornitori di servizi di audit e di servizi non audit; la procedura formale di d'appalto per i servizi, e il miglioramento del dialogo tra, da un lato, i soggetti che effettuano l'audit degli istituti finanziari che pongono un rischio sistemico al sistema finanziario dell'UE e, dall'altro, i regolatori e le autorità di vigilanza dei mercati finanziari.

PROCEDURA

Titolo	Requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico
Riferimenti	COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 15.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 15.12.2011
Commissioni associate - annuncio in aula	20.4.2012
Relatore per parere Nomina	Kay Swinburne 25.10.2011
Esame in commissione	15.10.2012
Approvazione	11.3.2013
Esito della votazione finale	+: 26 -: 17 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in 't Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka